

frappone ostacoli agli impulsi di trasmissione della politica monetaria e genera ulteriori gravi rischi al ribasso per le relative prospettive inflazionistiche. In tale contesto, il PEPP è una misura proporzionata per contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per la trasmissione della politica monetaria e per le prospettive dell'economia nell'area dell'euro posti dall'epidemia e dalla crescente diffusione della COVID-19. Il Consiglio direttivo cesserà gli acquisti netti di attività nell'ambito del PEPP quando riterrà che la fase critica della COVID-19 si sia conclusa, ma in ogni caso non prima della fine del 2020.

- (5) Per gli acquisti nell'ambito del PEPP di titoli di debito negoziabili idonei emessi dalle amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e dalle agenzie riconosciute, l'allocazione di riferimento tra le giurisdizioni dell'area dell'euro sarà condotta in base allo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE delle BCN rispettive di cui all'articolo 29 dello Statuto del SEBC. Un approccio flessibile alla composizione degli acquisti nell'ambito del PEPP è purtuttavia essenziale per impedire che le attuali dislocazioni della curva dei rendimenti dei titoli sovrani aggregata dell'area dell'euro si traducano in ulteriori distorsioni nella curva dei rendimenti privi di rischio dell'area dell'euro, assicurando altresì nel contempo che l'orientamento complessivo del programma comprenda tutte le giurisdizioni dell'area dell'euro. Per rafforzare ulteriormente la flessibilità del PEPP, i titoli di debito negoziabili del settore pubblico con scadenze più brevi di quelli acquistati nell'ambito del PSPP saranno acquistati anche nell'ambito del PEPP.
- (6) In data 18 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha altresì deciso che, nella misura in cui alcuni limiti autoimposti possano essere d'ostacolo alle misure che l'Eurosistema è chiamato ad adottare al fine di assolvere il proprio mandato, il Consiglio direttivo prenderà in esame la possibilità di rivedere tali limiti nella misura necessaria a rendere il proprio intervento proporzionato ai rischi da affrontare. Per garantire l'efficacia della presente decisione, il consolidamento di quote di cui all'articolo 5 della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) ⁽¹⁾ non dovrebbe applicarsi alle quote ai fini del PEPP. L'Eurosistema non tollererà di porre in alcun modo a rischio la regolare trasmissione della sua politica monetaria in tutte le giurisdizioni dell'area dell'euro.
- (7) Per quanto riguarda l'idoneità ai fini del PEPP, di titoli di debito negoziabili emessi dal governo della Repubblica ellenica, il Consiglio direttivo ha valutato: a) la necessità di alleviare la pressione derivante dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19 che ha gravemente colpito i mercati finanziari greci; b) gli impegni assunti dalla Repubblica ellenica nel contesto della Sorveglianza rafforzata e il monitoraggio da parte delle istituzioni dell'Unione dell'attuazione di tali impegni; c) il fatto che le misure sul debito di medio termine per la Repubblica ellenica attuate attraverso il Meccanismo europeo di stabilità dipendono dall'ininterrotta attuazione di tali impegni; d) l'accesso diretto della BCE alle informazioni sulla situazione economica e finanziaria della Repubblica ellenica derivante dal coinvolgimento della BCE nel quadro di Sorveglianza rafforzata; ed e) il fatto che la Repubblica ellenica ha recuperato l'accesso ai mercati. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio direttivo ha deciso che i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi dall'amministrazione centrale della Repubblica ellenica saranno idonei per gli acquisti nell'ambito del PEPP.
- (8) Il PEPP rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sulle operazioni dell'Eurosistema in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
- (9) Al fine di assicurare l'efficacia del PEPP, l'Eurosistema chiarisce che accetta un trattamento analogo (*pari passu*) a quello riservato agli investitori privati, per quanto riguarda i titoli di debito negoziabili del settore pubblico che l'Eurosistema può acquistare nell'ambito del PEPP, in conformità alle condizioni previste da tali strumenti.
- (10) Le operazioni nell'ambito del PEPP dovrebbero essere effettuate in maniera decentrata in conformità alle pertinenti decisioni della BCE, salvaguardando in questo modo l'unicità della politica monetaria dell'Eurosistema. Gli acquisti nell'ambito del PEPP avranno luogo in conformità ai quadri esistenti stabiliti per il PAA, salvo quanto espressamente disposto nella presente decisione.
- (11) In data 18 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare la gamma di attività idonee ai fini del Programma di acquisto per il settore societario alle carte commerciali non finanziarie, rendendo tutte le carte commerciali di sufficiente qualità creditizia idonee ai fini degli acquisti anche nell'ambito del PEPP.
- (12) Per reagire tempestivamente all'attuale situazione di pandemia, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 12).

